



Roma, 04-06-2020

Messaggio n. 2327

2. Indicazioni per la compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario

Come precisato al paragrafo 5 della circolare n. 68/2020, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (cfr. l'art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).

Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo "REDT", denominato "Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020".

I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:

- nella sezione "CONTRIBUENTE" devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO" devono essere indicati:
 - nel campo "tipo", la lettera "R";
 - nel campo "elementi identificativi", il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
 - nel campo "codice", il codice tributo "REDT";
 - nel campo "anno di riferimento", il valore "2020";
 - nel campo "importi a debito versati", il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.

Si ricorda che il datore di lavoro nella domanda di emersione deve dichiarare, a pena di inammissibilità della stessa, di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo forfettario di 500,00 euro ed indicare la data di pagamento.

L'articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro dell'Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In attesa dell'emanazione del suddetto decreto interministeriale, il datore di lavoro deve dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.